



COMUNE DI RIMINI

Provincia di Rimini

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL CORRETTO INSEDIAMENTO
URBANISTICO E TERRITORIALE
DEGLI IMPIANTI PER LA TELEFONIA MOBILE
E LA MINIMIZZAZIONE DELL'ESPOSIZIONE
AI CAMPI ELETTROMAGNETICI**

**APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.22 DEL 09/02/2006
MODIFICATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.33 DEL 18/03/2010**

SOMMARIO

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 *OGGETTO*
- Art. 2 *FINALITÀ ED OBIETTIVI*
- Art. 3 *INSERIMENTO AMBIENTALE - INDIRIZZI*

CAPO II - PROCEDURE AUTORIZZATIVE

- Art. 4 *PROGRAMMI ANNUALI DELLE INSTALLAZIONI*
- Art. 5 *GRUPPO TECNICO DI VALUTAZIONE (GTV)*
- Art. 6 *PRESENTAZIONE E AUTORIZZAZIONE DEI PROGRAMMI ANNUALI*
- Art. 7 *PRESENTAZIONE ED AUTORIZZAZIONE DI SINGOLI IMPIANTI NON PREVISTI NELLA PROGRAMMAZIONE ANNUALE*
- Art. 8 *NUOVE EDIFICAZIONI O SOPRAELEVAZIONI*
- Art. 9 *MODIFICHE AD IMPIANTI ESISTENTI*
- Art. 10 *IMPIANTI MOBILI E STAGIONALI*

CAPO III - CATASTO, MONITORAGGIO E CONTROLLO

- Art. 11 *CATASTO*
- Art. 12 *MONITORAGGIO E MAPPATURA DEI LIVELLI DI CAMPO ELETTROMAGNETICO*
- Art. 13 *VIGILANZA E CONTROLLO*

CAPO IV - DISPOSIZIONI TECNICHE, LIMITAZIONI, DIVIETI E PROCEDURE DI RISANAMENTO DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE

- Art. 14 *CONCENTRAZIONE DI IMPIANTI SU UNA STESSA STRUTTURA E PRESSO PROPRIETÀ PUBBLICHE*
- Art. 15 *DIVIETI DI LOCALIZZAZIONE*
- Art. 16 *MINIMIZZAZIONE IMPATTO VISIVO*
- Art. 17 *MINIMIZZAZIONE DELL'ESPOSIZIONE*
- Art. 18 *RISANAMENTI DEGLI IMPIANTI FISSI*

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 19 *PARTECIPAZIONE ED INFORMAZIONE*
- Art. 20 *SANZIONI*
- Art. 21 *SPESE DI ISTRUTTORIA*
- Art. 22 *NORMA TRANSITORIA*
- Art. 23 *ENTRATA IN VIGORE*

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – OGGETTO

1. Il presente Regolamento è emanato ai sensi della Legge 22 febbraio 2001, n. 36 “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”, la quale all’articolo 8/comma 6 dispone che “I Comuni possono adottare un Regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici”.

2. Il presente Regolamento è emanato nel rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia di impianti di telefonia mobile:

- Legge 22/02/2001, n. 36, “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”;

- DPCM 8/07/2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz”;

- D.Lgs. 1/08/2003 n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche”;

- L.R. 31/10/2000 n.30 "Norme per la tutela dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico", così come modificata ed integrata dalla L.R. 13/11/2001 n.34, L.R. 13/11/2001 n.38, L.R. 25/11/2002 n.30 e L.R. 06/03/2007 n.4;

- Delibera Giunta Regionale 20/02/2001 n.197 “Direttiva per l’applicazione della L.R. 31 ottobre 2000 n.30”, così come modificata ed integrata dalla Delibera di G.R. 21/07/2008 n.1138;

- Delibera Giunta Regionale 13/03/2006 n.335 “Disposizioni per l’installazione di apparati del sistema DVB-H di cui alla L.R. N.30/2000”.

Art. 2 - FINALITÀ ED OBIETTIVI

1. Con il presente Regolamento il Comune intende assicurare il governo del territorio ed il corretto insediamento urbanistico degli impianti per la telefonia mobile, garantendone la diffusione del segnale radio per la telefonia cellulare, nella precipua attenzione al principio di cautela e alla minimizzazione dei valori di campo elettromagnetico, con particolare riferimento ai ricettori sensibili così come individuati dall’art. 9/comma 1 della L.R. 30/2000 e s.m..

2. Pertanto, il Comune uniforma la propria azione amministrativa, sulla materia oggetto delle disposizioni del presente Regolamento, ai seguenti obiettivi generali:

2.1 - protezione dell'ambiente, con particolare attenzione all'impatto che gli impianti di telefonia mobile vanno a determinare;

2.2 - minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici, fermi restando i valori limite previsti dalle normative vigenti;

2.3 - minimizzazione dei fattori di inquinamento visivo, a carico del paesaggio urbano ed extraurbano, derivante dagli impianti di telefonia mobile;

2.4 - individuazione di siti che per vocazione, posizione e destinazione possano risultare maggiormente idonei alla localizzazione degli impianti di telefonia mobile allo scopo di perseguire gli obiettivi di cui ai precedenti punti 2.1, 2.2, 2.3;

2.5 - promozione di una corretta informazione nei confronti della popolazione;

2.6 - equità ed imparzialità nei confronti dei Gestori cui devono essere garantite pari opportunità per l'esercizio delle concessioni dei servizi di telefonia mobile;

2.7 - promozione di intese ed accordi con i Gestori per favorire l'applicazione della migliore tecnologia che consenta di minimizzare sia le emissioni degli impianti che l'impatto ambientale.

3. Il Comune s'impegna a promuovere campagne di monitoraggio dei livelli di campo elettromagnetico volte a mantenere un elevato livello di attenzione nei confronti delle installazioni nuove e di quelle già esistenti.

Art. 3 - INSERIMENTO AMBIENTALE - INDIRIZZI

1. Nell'applicazione del principio di cautela e nell'ambito della valutazione di compatibilità ambientale (punto 8.4 Direttiva Regionale G.R. n. 197/2001 e G.R.1138/2008) e delle conseguenti misure previste per la minimizzazione degli impatti degli impianti di telefonia mobile, il Comune di Rimini ed i Gestori di reti di telefonia mobile informano le proprie azioni agli Indirizzi formulati nei commi successivi del presente articolo;

2. tenere in debito conto i fattori di pressione ambientale già presenti sul territorio, anche al fine di evitare per quanto possibile una concentrazione di condizioni ambientali sfavorevoli in alcune aree del territorio, con conseguente incremento della percezione del rischio e di situazioni di disagio nella popolazione.

3. privilegiare soluzioni che, valutate caso per caso, tengano in considerazione anche i seguenti elementi:

3.1 - condivisione delle infrastrutture, quali edifici e/o pali di sostegno delle antenne, già presenti;

3.2 - raggiungimento dell'obiettivo di minimizzazione dell'esposizione di cui al successivo articolo 17;

3.3 - evitare il coinvolgimento di un'area già gravata da situazione igienico-ambientale problematica.

4. agire nella consapevolezza che la Legge Regionale n.20/2000, Capo A-V “Dotazioni Territoriali” articolo A-23, dispone che il Piano Strutturale Comunale:

4.1 - deve stabilire, per i diversi ambiti del territorio comunale, la dotazione complessiva di infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti - ivi compresi gli impianti e le reti del sistema delle comunicazioni e telecomunicazioni – e le relative prestazioni che è necessario garantire;

4.2 – deve provvedere alla individuazione di massima delle aree più idonee alla localizzazione degli impianti e delle reti tecnologiche di rilievo comunale e sovracomunale, alla definizione delle fasce di rispetto e delle fasce di ambientazione che si rendano necessarie;

4.3 – nella individuazione delle aree per gli impianti e le reti di comunicazione e telecomunicazione deve perseguire la funzionalità, razionalità ed economicità dei sistemi, ma deve assicurare innanzitutto la salvaguardia della salute e la sicurezza dei cittadini e la tutela degli aspetti paesaggistico-ambientali.

5. Pertanto, fatte salve le disposizioni e lo stato di attuazione degli strumenti urbanistici vigenti, nelle more dell’istruttoria procedimentale del Piano Strutturale Comunale, il Comune di Rimini ed i Gestori di reti di telefonia mobile, in materia di localizzazione degli impianti per la telefonia mobile, cercheranno di privilegiare le scelte che riguardino le seguenti aree:

5.1 - aree comunali o pubbliche rese disponibili dagli Enti interessati;

5.2 - rotonde stradali e parcheggi di ampie dimensioni al centro dei quali installare strutture apposite;

5.3 - aree agricole o aree verdi non attrezzate in adiacenza a centri abitati o a strade di grande traffico;

5.4 - aree produttive, artigianali, commerciali, industriali o adibite ad infrastrutture tecnologiche;

5.5 - aree destinate ad attrezzature sportive.

CAPO II

PROCEDURE AUTORIZZATIVE

Art. 4 - PROGRAMMI ANNUALI DELLE INSTALLAZIONI

1. I Gestori di reti per la telefonia mobile che intendono installare impianti nel territorio comunale sono tenuti alla presentazione del Programma annuale delle installazioni secondo le procedure di cui all'articolo 8 della L.R. n. 30/2000 e s.m. e dell'articolo 8 della Deliberazione della Giunta Regionale n.197/2001 e s.m..
2. Il Programma annuale oltre ad indicare la localizzazione degli impianti per la telefonia mobile, può individuare aree circoscritte (di raggio non superiore a 150 mt.) nelle quali il gestore, per garantire il servizio secondo gli standards previsti dalla Concessione ministeriale, prevede di installare stazioni radio base.
3. Il Programma annuale deve essere consegnato da parte dei Gestori su supporto cartaceo ed informatico, secondo la modulistica e/o i supporti informatici indicati dallo Sportello Unico per le Attività Produttive.
4. Si intendono decadute le installazioni non realizzate nel termine di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio, ovvero dalla formazione del silenzio-assenso nei termini previsti dalle leggi vigenti.
5. Per quanto concerne le aree circoscritte approvate nei Programmi annuali, queste si intendono decadute qualora non si proceda alla richiesta di autorizzazione all'installazione degli impianti entro il 30 settembre successivo alla presentazione del Programma stesso.

Art. 5 - GRUPPO TECNICO DI VALUTAZIONE (G.T.V.)

1. Al fine di garantire l'ottimizzazione degli interventi proposti, la corretta valutazione di tutte le problematiche inerenti la materia, e l'esercizio delle funzioni di cui all'art.8/comma 7 della L.R.n.30/2000 e s.m., viene istituito all'interno del Comune di Rimini un Gruppo Tecnico di Valutazione degli Impianti per la Telefonia Mobile, in seguito denominato con l'acronimo G.T.V.
2. Il G.T.V. è coordinato di norma dal Responsabile della Direzione Infrastrutture Mobilità e Ambiente ed è costituito dai rappresentanti delle Direzioni comunali competenti quali la Direzione Infrastrutture Mobilità Ambiente, la Direzione Pianificazione e Gestione Territoriale, la Direzione Patrimonio Espropri e Attività Economiche, e da eventuali altri Settori/Uffici che il Coordinatore del G.T.V. ritenesse necessario coinvolgere.
3. Nel rispetto dei termini dei procedimenti disciplinati dalle normative statali e regionali vigenti in materia di impianti di telecomunicazione per la telefonia mobile, il G.T.V. è convocato e si riunisce di norma nei seguenti casi:

3.1 – per formulare proposte per l'individuazione di siti comunali per la realizzazione delle installazioni, privilegiando soluzioni di utilizzo plurimo della medesima struttura, ove non esistano controindicazioni relative ai livelli di esposizione della popolazione;

3.2 – per ricercare accordi con i soggetti interessati per poter fruire di spazi privati ad uso pubblico (quali, per esempio le aree di parcheggio);

3.3 – per ricercare accordi con i Gestori di reti della telefonia mobile in relazione a problematiche che richiedano soluzioni concertate e/o in relazione a problematiche inerenti la localizzazione, la cubazione e la condivisione delle infrastrutture di comunicazione elettronica di cui all'art.86 comma 2 del D.Lgs.259/03;

3.4 – per aggiornare, modificare, integrare il presente Regolamento;

3.5 – ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

4. La convocazione del G.T.V. è disposta dal responsabile della Direzione Infrastrutture Mobilità Ambiente oppure su richiesta delle Direzioni citate al precedente comma 2.

Art. 6 - PRESENTAZIONE E AUTORIZZAZIONE PROGRAMMI ANNUALI

1. Entro il 30 settembre di ogni anno, i Gestori presentano presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive il Programma annuale delle installazioni fisse di telefonia mobile da realizzare.

2. Lo Sportello Unico per le Attività Produttive verifica la completezza della documentazione prodotta dal Gestore in conformità alle disposizioni della L.R. n.30/2000 e delle Deliberazioni G.R. n.197/2001 e G.R. n.1138/2008.

3. Successivamente all'avvio del procedimento, nel caso di puntuale richiesta di documentazione integrativa necessaria per la valutazione dell'istanza presentata, i termini per la conclusione del procedimento verranno interrotti e ricominceranno a decorrere dalla data di ricezione della documentazione richiesta da parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive.

4. Lo Sportello Unico per le Attività Produttive dà contestualmente notizia alla cittadinanza e alle Circoscrizioni di decentramento dell'avvenuta presentazione del Programma annuale:

- mediante pubblicazione dell'avviso di deposito all'Albo Pretorio del Comune;
- mediante invio di Avviso da affiggere all'Albo delle Circoscrizioni;
- mediante la pubblicazione su un quotidiano ad ampia diffusione locale;

indicando il termine di giorni 30 - a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso all'Albo Pretorio - per la presentazione delle Osservazioni da parte di chiunque ne abbia interesse (articolo 8/comma 3 della L. R. n. 30/2000 e s.m.).

5. Nello stesso termine di 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso all'Albo Pretorio comunale le Circoscrizioni interessate potranno svolgere le funzioni

consultive facoltative di cui all'articolo 50 del vigente Regolamento Comunale dei Consigli Circostrizionali mediante l'espressione di un parere.

6. Lo Sportello Unico per le Attività Produttive, qualora il Programma annuale preveda la collocazione di un impianto a meno di 200 metri dal confine con il territorio di un altro Comune della Provincia di Rimini, ne dà comunicazione al Comune interessato.

7. L'istruttoria relativa alle aree circoscritte di ampiezza non superiore a 150 m. di raggio dal punto ottimale di collocazione dell'impianto - ove il Gestore prevede di installare degli impianti di telefonia mobile - accerterà l'idoneità dell'area o di sue parti, valutandone la compatibilità urbanistico-edilizia ed ambientale. Dall'istruttoria potrà scaturire l'indicazione di vincoli, condizioni o eventuali prescrizioni da osservare ai fini del rilascio dell'autorizzazione del singolo impianto, secondo le procedure previste all'art. 7, fino all'eventuale definizione di un sito puntuale pubblico da proporre in risposta all'esigenza posta a base dell'intervenuta individuazione dell'area di ricerca.

8. Lo Sportello Unico per le Attività Produttive, a campione o secondo le modalità che riterrà più opportune, provvederà, in seguito al rilascio della relativa autorizzazione, a porre in essere verifiche tese ad accertare che non vi siano incrementi del campo elettrico rispetto a quanto autorizzato. Nel caso in cui tale procedura di valutazione evidenzi il superamento dei limiti di emissione, l'Amministrazione comunale procede alla sospensione immediata dell'autorizzazione relativa all'impianto per il quale si è provveduto all'accertamento, fino all'avvenuta regolarizzazione dell'impianto, accertata da nuove valutazioni da parte degli organi competenti, fatta salva l'applicazione delle sanzioni di legge.

9. Lo Sportello Unico per le Attività Produttive autorizza l'installazione degli impianti previsti nei Programmi annuali o parte di essi.

10. In tutti i casi in cui l'installazione dei manufatti relativi ai singoli siti necessiti, a norma delle leggi e dei regolamenti vigenti, di titolo abilitativo all'attività edilizia, le relative domande potranno essere presentate allo Sportello Unico per le Attività Produttive contestualmente al Programma annuale, corredate dalla documentazione necessaria, sulla base della modulistica predisposta dallo stesso Sportello Unico.

11. Il rilascio dell'eventuale titolo abilitativo all'attività edilizia, qualora richiesto contestualmente al Programma, avverrà da parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive contestualmente alla relativa autorizzazione del Programma annuale delle installazioni, a conclusione del procedimento.

12. A conclusione dell'iter procedurale, copia dell'autorizzazione o dell'eventuale diniego all'installazione di impianti per la telefonia mobile viene inviata ad ARPA e AUSL per opportuno riscontro ed aggiornamento.

13. Quanto previsto dai precedenti commi 4, 5, 6, 7 non potrà modificare la durata dei termini del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione fissati dalle Leggi e relativi Regolamenti attuativi.

14. I Gestori comunicano allo Sportello Unico per le Attività Produttive, ARPA ed AUSL l'avvenuta attivazione degli impianti autorizzati, nel termine di 20 giorni, per consentire l'aggiornamento del catasto e della mappa dei livelli di emissione del fondo elettromagnetico, relativa all'area di installazione.

Art. 7 - PRESENTAZIONE ED AUTORIZZAZIONE DI SINGOLI IMPIANTI NON PREVISTI NELLA PROGRAMMAZIONE ANNUALE

1. In conformità a quanto disposto dall'art.8/comma 6 della L.R. n.30/2000 e dalle deliberazioni G.R. n.197/2001 e G.R. n.1138/2008, in casi particolari, motivando espressamente le esigenze determinatesi in ragione della copertura del servizio, singoli impianti, non previsti dal Programma annuale, potranno essere autorizzati nel rispetto delle procedure previste per i Programmi annuali. La relativa autorizzazione verrà rilasciata entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, completa della documentazione prevista, sulla base della modulistica predisposta dallo Sportello Unico per le Attività Produttive.

2. Durante il periodo di esame e di approvazione del Programma annuale non è possibile presentare domande relative a singole installazioni, fatta eccezione per impianti collocati nell'ambito di aree di ricerca per le quali il Comune ha già espresso il parere di compatibilità urbanistico-edilizia e ambientale.

3. In ogni caso le autorizzazioni per i nuovi impianti per la telefonia mobile sia nell'ambito dei Programmi annuali che per singoli impianti hanno durata annuale e cessano la loro efficacia decorso il termine di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio o dalla formazione del silenzio-assenso nei termini previsti dalle leggi vigenti.

Art. 8 - NUOVE EDIFICAZIONI O SOPRAELEVAZIONI

1. Le autorizzazioni, di cui al presente Regolamento, vengono rilasciate con la clausola esplicita che le installazioni radioelettriche non costituiscono vincolo o limitazione per l'utilizzo futuro di capacità edificatorie residue nelle aree circostanti previste dagli strumenti urbanistici (fatto salvo quanto previsto dall'art.208 del D.Lgs. n.259/2003).

2. In forza di tale regime, in caso di nuove edificazioni o sopraelevazioni, il Comune, su richiesta dell'interessato e a spese del medesimo, acquisisce, preventivamente al rilascio del certificato di agibilità, il parere di ARPA e AUSL al fine di verificare eventuali superamenti dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici, previsti dalle norme vigenti, che dovessero intervenire con le suddette modificazioni edilizie in un raggio dell'ordine dei 200 m. dagli impianti

esistenti. In caso si verificano dei superamenti, il Comune individua, in accordo con i Gestori, nuove localizzazioni o eventuali modifiche agli impianti che producono tali superamenti.

Art. 9 - MODIFICHE AD IMPIANTI ESISTENTI

1. Per modifica ad impianti esistenti, di cui all'art. 8 della Deliberazione G.R. n. 197/2001 e G.R.1138/2008, s'intende la variazione di una o più delle seguenti caratteristiche tecnico-impiantistiche:

- a. tipologia dell'antenna;
- b. localizzazione dell'antenna;
- c. altezza centro elettrico;
- d. tilt elettrico o meccanico;
- e. guadagno dell'antenna;
- f. direzioni di puntamento;
- g. potenza irradiata;

Tali modifiche sono soggette ad autorizzazione con le procedure, previste per i singoli impianti, di cui all'art. 7 del presente Regolamento.

2. Non rientrano in quanto disposto al precedente comma 1 i casi in cui si abbiano variazioni o aggiunte delle bande di frequenza autorizzate, per le quali si applica la normale procedura autorizzativa ai sensi dei precedenti articoli 4, 6 e 7.

3. Nel caso in cui la modifica di un impianto già autorizzato non determini un incremento del campo elettrico, il Gestore vi provvede, fermo restando il rispetto delle eventuali prescrizioni introdotte a livello autorizzativo, previa comunicazione allo Sportello Unico per le Attività Produttive, Arpa e Ausl.

L'attestazione del non incremento va effettuata, a cura del Gestore, confrontando, in termini di stima dei livelli di campo elettrico, la situazione autorizzata con quella prevista a seguito di modifica. Le stime devono essere effettuate conformemente a quanto indicato nella norma CEI 211-10/2002.

Per incremento del valore di campo elettrico in un punto di valutazione s'intende un qualsiasi aumento del campo elettrico nel medesimo punto. Il non incremento va attestato per gli edifici adibiti a permanenza non inferiore a quattro ore giornaliere, all'interno di un'area di valutazione in un raggio di 200 metri dall'impianto, in corrispondenza di tutte le altezze ove risulti la presenza di persone.

4. L'autorizzazione di modifiche di impianti esistenti ha validità annuale e cessa la sua efficacia decorso il termine di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio o dalla formazione del silenzio-assenso nei termini previsti dalle leggi vigenti.

Art. 10 - IMPIANTI MOBILI E STAGIONALI

1. Per impianto mobile si intende un impianto la cui permanenza nel sito sia limitata nel tempo e che sia amovibile, cioè non dotato di opere che ne pregiudichino un'agevole rimozione, ad eccezione di quelle connesse alla sicurezza.

2. Gli impianti di cui al punto 1, possono essere previsti:

2.1 - a servizio di manifestazioni temporanee, questi possono stazionare per il tempo strettamente necessario al loro svolgimento;

2.2 - per sopperire, in particolari periodi dell'anno, all'aumento del traffico, questi potranno stazionare nell'area prevista una sola volta e per un tempo massimo di quattro mesi;

2.3 - per garantire il servizio in attesa del rilascio dell'autorizzazione per un impianto fisso, una sola volta per un tempo massimo di quattro mesi, salvo tacito rinnovo nel caso in cui l'Amministrazione non provveda al rilascio dell'autorizzazione entro il suddetto termine.

3. Degli impianti mobili è data comunicazione allo Sportello Unico per le Attività Produttive almeno 45 giorni prima della loro collocazione. Copia della comunicazione è trasmessa alla Direzione Infrastrutture Mobilità Ambiente che nel termine di 30 giorni può comunicare l'inidoneità della collocazione proposta e chiedere al Gestore una diversa localizzazione. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione prevista all'art. 12 della Deliberazione della Giunta Regionale n. 197/2001 e s.m..

4. In ogni caso, alla scadenza del termine prefissato l'area di sedime, ove è stato collocato l'impianto mobile, deve essere ripristinata. Il ripristino e/o la rimozione debbono essere garantiti dal Gestore dell'impianto mobile. Decorsi i termini, la mancata rimozione degli impianti si configura come installazione non autorizzata e, come tale, soggetta alle sanzioni previste all'articolo 17 della L. R. n. 30/2000 e s.m..

5. Gli Impianti installati e rimossi/disattivati secondo un periodo ciclico (impianti stagionali) sono soggetti all'osservanza della procedura prevista per gli impianti fissi. L'eventuale abilitazione all'attività edilizia, inizialmente rilasciata, riporterà le clausole per la rimozione/disattivazione ciclica.

CAPO III

CATASTO, MONITORAGGIO E CONTROLLO

ART. 11 - CATASTO

1. E' istituito presso l'ARPA, ai sensi dell'art.11 della L.R. n.30/2000, il Catasto degli impianti fissi di telefonia mobile.
2. I Gestori dovranno provvedere, con cadenza semestrale, a fornire ad ARPA i dati degli impianti autorizzati o per i quali sia intervenuta una modifica soggetta a comunicazione ai sensi dell'art.9/comma 3 del presente Regolamento.

Art. 12 - MONITORAGGIO E MAPPATURA DEI LIVELLI DI CAMPO ELETTROMAGNETICO

1. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente articolo 2 il Comune promuove campagne di monitoraggio e di mappatura dei livelli di campo elettromagnetico (cem) presenti in corrispondenza degli edifici che maggiormente possono risentire delle emissioni prodotte dagli impianti per la telefonia mobile.
2. Il Comune partecipa fattivamente al progetto di rete regionale di monitoraggio in continuo dei campi elettromagnetici a radiofrequenza.

Art. 13 - VIGILANZA E CONTROLLO

1. Il Comune effettua attività di controllo e vigilanza sugli impianti di telefonia mobile avvalendosi di ARPA ed AUSL secondo le modalità di cui all'articolo 17 della Legge Regionale del 19 aprile 1995, n. 44.
2. Successivamente all'installazione dell'impianto, l'Amministrazione comunale in tutte quelle situazioni in cui ne ravvisi l'opportunità, di concerto con l'ARPA, effettua periodiche verifiche strumentali nei punti ritenuti più significativi ed in modo particolare nei seguenti casi:
 - 2.1 - qualora la valutazione teorica dell'esposizione ai cem sia superiore a 3 V/m come campo elettrico in edifici con permanenza superiore a 4 ore giornaliere;
 - 2.2 - nelle aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali e scolastiche;
3. Nel caso in cui l'ARPA rilevi, durante le operazioni di monitoraggio, la violazione dei limiti di cui alle vigenti norme (DPCM 8.7.2003), ne trasmette i risultati all'Amministrazione comunale, la quale provvede ad applicare le sanzioni di legge di cui al successivo articolo 20 del presente Regolamento.

CAPO IV

DISPOSIZIONI TECNICHE, LIMITAZIONI, DIVIETI E PROCEDURE DI RISANAMENTO DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE

Art. 14 - CONCENTRAZIONE DI IMPIANTI SU UNA STESSA STRUTTURA E PRESSO PROPRIETA' PUBBLICHE

1. Al fine di ridurre l'impatto ambientale nonché di favorire una razionale distribuzione degli impianti fissi di telefonia mobile, il riordino delle installazioni esistenti e l'utilizzo delle medesime strutture nella realizzazione di reti indipendenti, l'Amministrazione comunale può ricercare accordi con i Gestori per la predisposizione di progetti di concentrazione delle stazioni radio base e/o di dislocazione presso proprietà pubbliche, fermo restando il rispetto dei limiti di campo elettromagnetico previsti della normativa vigente.

2. La scelta di concentrare impianti presso un unico sito e/o struttura, valutata in considerazione della loro collocazione e tipologia, tiene conto dell'esigenza di evitare incrementi significativi dei livelli di campo elettromagnetico e di ridurre la quantità delle installazioni al fine di limitare l'impatto visivo delle medesime.

Art. 15 - DIVIETI DI LOCALIZZAZIONE

1. Le localizzazioni di nuovi impianti per la telefonia mobile sono vietate in aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali e scolastiche, nelle zone di parco classificate A e nelle riserve naturali ai sensi della Legge Regionale 17/02/2005 n.6 (art. 9/comma 1 della L.R. n. 30/2000 e s.m.).

2. La localizzazione di nuovi impianti su edifici di valore storico-architettonico e monumentale, assoggettati al vincolo diretto di cui alla parte seconda del D.Lgs. 22/01/2004 n.42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), è consentita qualora il Gestore dimostri tecnicamente la minimizzazione delle esposizioni e sia acquisito il parere preventivo favorevole della competente Soprintendenza ai Beni culturali e paesaggistici (art. 9/comma 3 della L.R. n. 30/2000 e s.m.).

3. La localizzazione di nuovi impianti su edifici classificati di interesse storico-architettonico o di pregio storico-culturale e testimoniale in base alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali, ai sensi dell'art. A-9 dell'allegato alla L.R. n.20/2000, non compresi tra gli edifici di cui al comma 2, è consentita qualora il Gestore dimostri tecnicamente la minimizzazione delle esposizioni e sia acquisito il parere preventivo, obbligatorio, della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio di cui all'art. 3 della L.R. n.31/2002 (art. 9/comma 4 della L.R. n. 30/2000 e s.m.).

4. Gli edifici di cui al precedente comma 3 sono da identificarsi negli edifici individuati nelle seguenti norme tecniche dello strumento urbanistico vigente del Comune di Rimini (con riferimento alle N.T.A. del vigente P.R.G.):
art. 28.9.1 “Restauro scientifico”
art. 28.9.2 “Restauro e risanamento conservativo, limitatamente al tipo A”
art. 30 “Zona A3: Edifici o complessi isolati di interesse storico, ambientale e paesaggistico”.

Art. 16 - MINIMIZZAZIONE IMPATTO VISIVO

1. La minimizzazione dell’impatto visivo deve essere perseguita da parte dei Gestori, adottando tutte le soluzioni e le tecnologie utili ad assicurare il mantenimento dei caratteri architettonici, prospettici e paesaggistici. In particolare, si dovrà tener conto della specificità del contesto territoriale in cui devono essere realizzati gli impianti.

2. Onde assicurare l’obiettivo di cui al comma precedente, caso per caso, in fase progettuale dovranno essere studiate forma, dimensione, materiali, colori e collocazione specifica dell’installazione.

3. Il Comune può subordinare il rilascio dell’autorizzazione all’ottenimento di soluzioni che non interferiscano in maniera rilevante dal punto di vista dell’impatto visivo prodotto dall’impianto da installare.

4. Per le nuove installazioni si dovranno prediligere tipologie di supporto a palo piuttosto che a traliccio, fatta salva la posa in opera degli apparati emittenti su tralicci destinati ad altre funzioni (come, ad esempio, le torri d’illuminazione di impianti sportivi).

5. Compatibilmente con la natura del terreno o con la presenza di infrastrutture esistenti, sono favorite le installazioni interrate degli impianti tecnologici collegati agli impianti di telefonia cellulare. Le installazioni consentite fuori terra dovranno essere poste all’interno di edifici o schermate attraverso siepi e alberature costituite da essenze tipiche locali e, ove possibile, mediante l’utilizzo di sistemi di verde già presenti sul territorio.

ART. 17 - MINIMIZZAZIONE DELL’ESPOSIZIONE

1. La localizzazione di nuovi impianti, al di fuori delle aree di cui al precedente articolo 15, e particolarmente per i nuovi impianti collocati in prossimità delle aree di cui al precedente articolo 15/comma 1, avviene perseguendo obiettivi di qualità - ai sensi dell’art.9/comma 2 della L.R. n.30/2000 e s.m. - che da un lato minimizzino l’esposizione ai cem e dall’altro favoriscano l’inserimento ambientale.

2. Al fine di minimizzare l'esposizione ai campi elettromagnetici (cem), le stime effettuate da ARPA nella valutazione del progetto di nuovo impianto o di modifica di un impianto esistente, effettuate conformemente a quanto previsto al paragrafo 6.4 della Norma CEI 211-10/2002, dovranno essere eseguite attraverso una valutazione integrata che consideri il contributo di tutte le stazioni radio base (s.r.b.) presenti in un raggio di 200 metri (500 metri per le sorgenti radio-televisive) dall'impianto in esame.
Ai fini di maggior cautela, gli impianti saranno valutati alla loro massima potenza.

3. Ai fini dell'applicazione del principio di minimizzazione, di cui al precedente 1° comma, nella progettazione di nuovi impianti occorre:

3.a - ricercare la collocazione su strutture o edifici di altezza il più possibile superiore a quella degli edifici confinanti;

3.b - evitare, per quanto possibile, di orientare le antenne verso gli edifici circostanti di altezza confrontabile con quella della struttura o dell'edificio sede di installazione, o verso i ricettori sensibili (strutture sanitarie, assistenziali e scolastiche) presenti all'interno dell'area di controllo (raggio di 200 metri dall'impianto);

3.c - ricercare, nelle aree private, nell'ambito del territorio non urbanizzato risultante dagli strumenti urbanistici, la posizione più lontana dalle abitazioni esistenti, compatibilmente con i problemi di accessibilità.

ART. 18 - RISANAMENTI DEGLI IMPIANTI FISSI

1. Per quanto concerne le modalità e le procedure relative ai risanamenti degli impianti di telefonia mobile, tramite la loro riduzione a conformità ovvero delocalizzazione, si richiama quanto previsto dalla normativa vigente (articolo 10 della L. R. n. 30/2000 e s.m.).

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 19 - PARTECIPAZIONE ED INFORMAZIONE

1. Il Comune assicura alla cittadinanza ed agli aventi diritto - nelle forme previste dal D.Lgs. n.195/05, dal D.Lgs. n.259/03, dalla L.R. n.30/00 e s. m., dalle deliberazioni G.R. n.197/2001 e n.1138/2008, e dalla Legge 241/90 e s.m. - l'informazione e la partecipazione alle procedure in atto, fatto salvo il principio della riservatezza industriale e commerciale di cui al D.Lgs. n. 39/1997, relativamente ai dati sensibili dei piani industriali dei Gestori.

2. Il Comune organizza, in collaborazione con ARPA e AUSL, iniziative di divulgazione dei dati relativi al monitoraggio dell'inquinamento elettromagnetico e campagne d'informazione finalizzate ad una migliore conoscenza delle emissioni prodotte da impianti per la telefonia mobile e da analoghe fonti rientranti nel campo delle radiofrequenze e microonde.

Art. 20 - SANZIONI

1. Salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni previste dalla Legge n.36/2001 all'art.15/comma 1 sono le seguenti e sono così sanzionate:

1.1 - per accertato superamento dei limiti di esposizione o dei valori di attenzione fissati dalla stessa legge quadro e relativi decreti attuativi è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.033,00 euro a 309.874,00 euro, dandosi inoltre luogo all'applicazione della sanzione accessoria dell'interdizione d'uso dell'impianto fino al suo risanamento;

1.2 - nel caso di mancato rispetto dei tempi e/o limiti previsti per gli interventi di risanamento di impianti esistenti è stabilita la sanzione amministrativa da 1.033,00 euro a 309.874,00 euro.

Ai sensi dell'Art.15/comma 7 della Legge 36/2001 alle sanzioni previste dal comma 1 del medesimo articolo non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della Legge 24/11/1981 n.689 e ss.mm..

2. Salvo che il fatto costituisca reato, le seguenti violazioni previste dalla L.R.30/2000 all'art.17 prevedono una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.582,00 euro a 10.329,00 euro e sono contestate ed applicate secondo i principi di cui alla Legge 24/11/1981 n.689 e ss.mm.:

2.1 - l'installazione di un nuovo impianto, o la riconfigurazione di un impianto esistente, in assenza dell'autorizzazione (Art. 17 comma 3 della L.R. 30/2000). Qualora l'impianto risulti anche attivato l'autorità competente provvede inoltre all'applicazione della sanzione accessoria dell'interdizione d'uso dello stesso fin quando non sarà rilasciata la relativa autorizzazione.

2.2 - il nuovo impianto, o la riconfigurazione dell'impianto esistente, che risulti avere caratteristiche radioelettriche e/o estetiche diverse da quelle per cui è stata concessa l'autorizzazione, ovvero abbia caratteristiche difformi da quelle

comunicate, qualora sia ammessa la procedura semplificata della comunicazione (Art. 17 comma 3 della L.R. 30/2000). Nel caso in cui l'impianto risulti anche attivato l'autorità competente provvede inoltre all'applicazione della sanzione accessoria dell'interdizione d'uso dell'impianto fino al suo risanamento.

2.3 - in caso di inosservanza delle prescrizioni previste nella autorizzazione (Art. 17 commi 1 e 5 della L.R. 30/2000). Si dà inoltre luogo all'applicazione della sanzione accessoria della sospensione degli atti autorizzatori da uno a quattro mesi. Nel caso di reiterata violazione l'autorizzazione è revocata.

2.4 - nel caso in cui il gestore non presenti il progetto di risanamento entro i termini assegnati dall'Amministrazione con l'atto di diffida (Art. 17 comma 2 della L.R.30/2000);

2.5 - il mantenimento in opera dell'impianto mobile di telefonia mobile oltre il termine consentito (Art.17 comma 4 della L.R. 30/2000). Nel caso in cui l'impianto risulti inoltre in esercizio l'Autorità competente applica la sanzione accessoria dell'interdizione dell'uso.

3. Per le infrazioni al presente Regolamento e/o alle disposizioni/prescrizioni contenute nei provvedimenti emessi dall'Amministrazione competente in sede di esercizio del potere di vigilanza e controllo, non rientranti nelle fattispecie di cui ai precedenti commi 1 e 2, ai sensi dell'Art.7bis del D.Lgs n.267/00 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 Euro.

Il procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla Legge 689/1981.

Art. 21 - SPESE DI ISTRUTTORIA

1. Le spese occorrenti per l'istruttoria delle istanze finalizzate all'autorizzazione dei Programmi annuali nonché di singoli impianti sono a carico del richiedente e sono ricomprese, ai sensi delle normative vigenti, tra un minimo di Euro 516,46 ed un massimo di Euro 1.549,37.

Art. 22 - NORMA TRANSITORIA

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano anche alle istanze in corso di istruttoria o comunque pendenti alla data di entrata in vigore del medesimo.

Art. 23 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni di pubblicazione all'Albo Pretorio comunale.

2. Le norme del presente Regolamento si intendono automaticamente modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tal caso, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sovraordinata.